

COMUNE DI VALSTAGNA
PROVINCIA DI VICENZA



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL SERVIZIO TRASPORTO
SCOLASTICO

(Legge 30 gennaio 1994, n.97, articolo 23)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.20 del 23.06.2010

Art.1: Il Comune di Valstagna organizza il servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni della scuola materna Santa Maria Goretti, delle scuole elementari e media, in forma congiunta con il Comune di San Nazario e, dal prossimo anno scolastico con il Comune di Cison del Grappa, delegandone la gestione all' *"Unione Comuni Medio Canal di Brenta"*.

Art.2: Il servizio è svolto con mezzo immatricolato in uso proprio, a nome del Comune, a titolo di proprietà. Per esigenze particolari il servizio può essere affidato in appalto a terzi anche senza uso di veicoli di proprietà dell'Ente. Della guida del mezzo può essere incaricato un dipendente comunale ovvero un soggetto estraneo all'ente, purché in possesso dei requisiti prescritti.

Art.3: Il servizio si svolge sul territorio dei Comuni aderenti all' *"Unione Comuni Medio Canal di Brenta"* e a favore degli alunni delle scuole materne, elementari e medie site all'interno del suddetto territorio.

Art.4: Il servizio tende a soddisfare le seguenti finalità:

- Il trasporto degli alunni delle scuole elementari dalla residenza alla sede scolastica e ritorno;
- Il trasporto degli alunni della scuola materna, in regime di convenzione, dalla residenza alla sede scolastica e ritorno;
- Il trasporto di alunni partecipanti ad altre attività scolastiche o parascolastiche programmate, autorizzate e approvate dalla locale autorità scolastica anche al di fuori del territorio comunale;
- Il trasporto anche al di fuori del territorio comunale dei partecipanti ad attività ricreative o culturali programmate o patrociniate dal Comune, destinate ai ragazzi in età scolare;

Art.5: Il trasporto degli alunni della scuola materna è attivato con le modalità stabilite in apposita convenzione da stipulare con la scuola stessa, in cui sia assunto a carico della scuola l'onere di garantire nel mezzo la presenza di un accompagnatore maggiorenne, responsabile della custodia e dell'assistenza dei bambini trasportati.

Art.6: destinatari del servizio di trasporto possono essere anche bambini che frequentano le scuole site nel territorio dell' *"Unione Comuni Medio Canal di Brenta"*, ancorché non residenti, compatibilmente con le modalità di gestione del servizio.

Art.7: Il presente regolamento entra in vigore dopo aver conseguito l'autorizzazione regionale ai sensi dell'art.23 della Legge n.97 del 31.01.1994.